

LE DATE DA RICORDARE

1° giugno 2007:
entra in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio

1° giugno 2008:
il Regolamento REACH è entrato nella sua fase operativa: le imprese possono iniziare a registrare e pre-registrare le sostanze inviando informazioni all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)

1° dicembre 2008:
ultimo giorno utile per pre-registrare le sostanze chimiche soggette a regime transitorio e beneficiare dei termini transitori:


1° dicembre 2010:
ultimo giorno utile per registrare le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 1000 ton./anno; le sostanze CMR cat.1 e 2; le sostanze classificate con le frasi di rischio R50 e R53 purché in quantità > 100 tonnellate/anno

1° giugno 2013:
ultimo giorno utile per registrare le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 100 tonnellate/anno

1° giugno 2018:
ultimo giorno utile per registrare le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 1 tonnellata/anno

1° giugno 2009:
entrata in vigore delle Restrizioni (Titolo VIII (Restrizioni, art.67-73 e connesso Allegato XVII)

Calendario REACH: Scadenze RegISTRAZIONI Sostanze



- CMR: Sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione
- R50/R53: Sostanze classificate come altamente tossiche per gli organismi acquatici e che possono provocare effetti a lungo termine negativi per l'ambiente

Fonte: Elaborazioni IPI

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) è l'Autorità incaricata dell'attivazione e della gestione dell'Helpdesk nazionale.

Ai sensi dell'art. 124 del Regolamento, l'Helpdesk è il servizio nazionale designato a fornire informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti dall'applicazione del Regolamento in merito agli obblighi da adempiere, alle responsabilità in cui si incorre e alle procedure da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche.

L'Istituto per la Promozione Industriale (IPI), è stato incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico di fornire supporto nelle attività di assistenza tecnica e nella gestione del sito dell'Helpdesk nazionale.



Ministero dello Sviluppo Economico - DGPI
Via Molise, 2 - 00187 Roma - Italia
www.helpdesk-reach.it

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals

Ministero dello
Sviluppo Economico

IPI
Istituto per la
Promozione
Industriale

REACH:

UNA NUOVA DISCIPLINA PER LE SOSTANZE CHIMICHE

HELPDESK NAZIONALE



ATTIVITÀ DELL'HELPDESK NAZIONALE

L' Helpdesk risponde

L'Helpdesk REACH fornisce un servizio di risposta ai quesiti degli utenti attraverso il sito www.helpdesk-reach.it. Per poter accedere alle risposte fornite ai quesiti più frequenti, già disponibili, è possibile cliccare sull'apposita voce FAQ e Domande e Risposte. Se l'informazione necessaria non è reperibile in questa sezione è possibile per gli utenti rivolgersi all'Helpdesk, attraverso la voce **Contatta l'Helpdesk** e presentare uno specifico quesito al quale sarà data risposta in via telematica. Per presentare il quesito è necessaria la compilazione di un apposito formulario. I quesiti che necessitano di un ulteriore approfondimento verranno sottoposti all'attenzione della rete RHEP degli Helpdesk nazionali dei Paesi membri della UE e dell'Helpdesk Agenzia per le sostanze chimiche (ECHA); l'utente riceverà indicazione sui tempi di risposta. Qualora alla scadenza del periodo indicato il quesito rimanesse insoluto, il Rappresentante italiano della Rete dei Corrispondenti degli Helpdesk REACH (REHCORN) sottoporrà tale quesito in occasione della prima riunione utile del REHCORN al fine di una sua valutazione e, in ultima istanza, esso verrà rimesso alla decisione della Commissione europea.

Comunicazione e informazione

L'Helpdesk REACH, in collaborazione con alcune associazioni industriali di categoria, ha avviato un **ciclo di Workshop** per la migliore diffusione dell'informazione sugli adempimenti previsti dal Regolamento REACH con particolare riferimento alle diverse filiere produttive. Sul sito dell'Helpdesk, nella sezione Eventi, è possibile essere informati sugli eventi in programmazione e scaricare le presentazioni effettuate in occasione dei Workshop passati.

Seminari formativi

L'Helpdesk REACH ha avviato un **ciclo di Seminari formativi** di approfondimento con focus su diversi settori produttivi al fine di guidare le imprese verso una corretta identificazione ed applicazione dei prossimi adempimenti previsti dal Regolamento REACH, approfondendo le tematiche trattate nel corso dei Workshop. Sul sito dell'Helpdesk, nella sezione Formazione, è possibile essere informati sui seminari in programmazione e scaricare le presentazioni effettuate in occasione dei precedenti Seminari formativi.

Corso di formazione online

L'Helpdesk REACH ha realizzato un corso di formazione multimediale sul Regolamento REACH, disponibile alla pagina web www.helpdesk-reach.it/ formazione. Il corso, oltre a presentare un'interessante panoramica sul REACH, fornisce un'ampia descrizione dei primi adempimenti previsti dal Regolamento, con particolare riferimento alle fasi di registrazione e pre-registrazione delle sostanze chimiche. Il **corso multimediale** rappresenta uno strumento semplice e di rapido accesso a supporto delle imprese e di tutti i soggetti pubblici e privati interessati dalle disposizioni del Regolamento.

IL REGOLAMENTO REACH

Dal **1° giugno 2007** è entrato in vigore il **Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006** - acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals - del Parlamento Europeo e del Consiglio, che sostituisce buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di **sostanze chimiche** e introduce un sistema integrato per la loro **registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione**.

Il REACH mira ad assicurare un **maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente**. Inoltre, permette di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici già esistenti (quelli introdotti sul mercato prima del settembre 1981) e nuovi (dopo il settembre 1981) e al contempo mantenere e rafforzare la **competitività** e le **capacità innovative** dell'industria europea.

Circa 30.000 sostanze e prodotti chimici dovranno infatti essere soggetti ad un esame sulla loro pericolosità e inseriti in un database comune a tutti gli Stati membri.

Attraverso il REACH sarà possibile ottenere informazioni più numerose e più complete su:

- *le proprietà pericolose dei prodotti manipolati;*
- *i rischi connessi ad un'esposizione*
- *le misure di sicurezza da applicare*

Registrazione e Pre-registrazione

Dal **1° giugno 2008** le imprese possono iniziare ad inviare informazioni all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), registrando le sostanze.

La registrazione delle sostanze comporta, per i fabbricanti e gli importatori di sostanze e preparati (miscelate di due o più sostanze), l'obbligo di presentare all'Agenzia europea una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze e, in mancanza di dati disponibili, l'obbligo di eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali.

Tra il **1° giugno 2008** e il **1° dicembre 2008** le imprese hanno altresì la possibilità di **pre-registrare** le sostanze chimiche soggette al regime transitorio. La pre-registrazione delle sostanze consente alle imprese di beneficiare dei termini transitori per la Registrazione delle sostanze esistenti ("phase-in"), il che si sostanzia in termini di minori costi per l'impresa.

Il REACH distingue le sostanze in due categorie: le **sostanze "soggette ad un regime transitorio"** - definizione all'articolo 3, punto 20 - e tutte le altre (le sostanze cosiddette nuove) che non rientrano in tale definizione.

Sostanza soggetta ad un regime transitorio: una sostanza che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- *è compresa nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS);*
- *è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;*
- *è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004 prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dal fabbricante o dall'importatore ed è stata considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma della direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente Regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale.*

Valutazione, Autorizzazione e Restrizione

Il REACH, oltre alla registrazione, prevede:

- *la **valutazione dei test supplementari** proposti dalle imprese e delle sostanze considerate "prioritarie"*
- *la "**valutazione della sicurezza chimica**" e la predisposizione di una relazione sulla sicurezza chimica per le sostanze prodotte o importate in quantità superiore a dieci tonnellate/anno*
- *l'**autorizzazione**, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze "estremamente preoccupanti" (come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione in categoria 1 e 2, le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche - PBT -, le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili - vPvB, le sostanze interferenti endocrini - ECD - e le sostanze con proprietà equivalenti a quelle appartenenti ai gruppi indicati)*
- *l'adozione di **restrizioni** per le sostanze e i preparati che presentano determinati pericoli per l'ambiente e la salute umana*
- *l'istituzione di un'Agenzia europea per le sostanze chimiche con compiti tecnico-scientifici e di coordinamento*
- *la modifica e l'abrogazione di numerose norme in vigore allo scopo di unificare il corpo normativo in materia di sostanze chimiche, eliminando l'attuale distinzione tra "nuove" sostanze e sostanze "esistenti"*
- *la considerazione dell'impatto potenziale della nuova regolamentazione sulle PMI e la necessità di evitare discriminazioni nei loro confronti.*

Soggetti coinvolti

In relazione alle procedure contemplate dal Regolamento REACH, il numero dei soggetti coinvolti, sia nel settore privato che nel settore pubblico, sarà inevitabilmente elevato. Per quanto riguarda il settore privato, i soggetti coinvolti sono prevedibilmente:

- ***produttori e importatori di sostanze in quanto tali***
- ***produttori e importatori di preparati***
- ***produttori e importatori di articoli contenenti sostanze destinate ad essere rilasciate***
- ***produttori e importatori di articoli contenenti sostanze "estremamente preoccupanti"***
- ***utilizzatori "a valle" di sostanze, preparati e articoli***
- ***consumatori finali***
- ***laboratori di saggio***
- ***centri privati di ricerca***
- ***associazioni di categoria***
- ***servizi di consulenza privati***

L'ECHA

L'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA - European Chemicals Agency) ha sede in Finlandia ad Helsinki, ed è ufficialmente divenuta operativa dal 1° giugno 2008. Presta la sua consulenza e attività di indirizzo agli Stati membri dell'UE in modo da garantire un'applicazione uniforme del Regolamento REACH in tutti gli Stati membri. Più nello specifico, l'Agenzia diffonde le informazioni agli Stati membri

e alle altre parti interessate e cura l'aggiornamento della base di dati che costituisce la fonte principale delle informazioni che saranno messe a disposizione delle Autorità nazionali competenti, nonché la fonte delle informazioni non riservate comunicate su richiesta. L'Agenzia, inoltre, deve:

- ***comunicare al pubblico informazioni sulle sostanze che sono state o sono oggetto di valutazione;***
- ***elaborare documenti destinati alle imprese e riguardanti gli obblighi di queste nell'ambito del sistema REACH;***
- ***mettere in atto un servizio d'assistenza tecnica, incaricato di collaborare con i servizi corrispondenti delle competenti Autorità nazionali.***
- ***presiedere i vari Comitati tecnici previsti dal Regolamento con la partecipazione degli Stati membri nei vari ambiti di applicazione***
- ***interagire con la Commissione europea ed il Parlamento europeo in merito all'applicazione del Regolamento***

I servizi d'assistenza tecnica delle competenti Autorità nazionali forniscono consulenza alle imprese, mentre quello dell'Agenzia è maggiormente finalizzato ad incoraggiare ed orientare le Autorità competenti degli Stati membri verso l'adozione di un approccio armonizzato.